

CASEIFICIO VALDOSTANO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MOG 231
CODICE ETICO

SOMMARIO

<i>La società</i>	2
1. <i>Premessa</i>	3
2. <i>Destinatari ed ambito di applicazione</i>	4
3. <i>Principio di legalità</i>	5
4. <i>Principi etico comportamentali</i>	5
5. <i>Principi comportamentali nei rapporti endo-aziendali</i>	6
A. <i>Conflitto di interesse</i>	7
B. <i>Tutela del patrimonio aziendale di Caseificio Valdostano S.r.l.</i>	
C. <i>Rapporti fra soggetti apicali</i>	8
D. <i>Rapporti fra sottoposti</i>	9
E. <i>Rapporti fra soggetti apicali e sottoposti</i>	9
F. <i>Rapporti fra organi apicali, sottoposti ed organismo di vigilanza od altri organi di sorveglianza e di controllo</i>	10
6. <i>Rapporti extra-aziendali</i>	11
A. <i>Rapporti con i fornitori</i>	11
B. <i>Rapporti con gli organi di stampa e di comunicazione</i>	12
C. <i>Rapporti con partiti politici ed organizzazioni sindacali</i>	13
D. <i>Rapporti con autorità e pubbliche amministrazioni</i>	13
7. <i>Trasparenza della documentazione e della contabilità</i>	15
8. <i>Tutela della privacy</i>	15
9. <i>Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro</i>	16
10. <i>Organismo di vigilanza</i>	16
11. <i>Sistema disciplinare</i>	18

La società

- **Assemblea dei Soci:** competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dallo Statuto;
- **Organo Amministrativo:** investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati- dalla Legge e dallo Statuto- all'Assemblea dei soci (attualmente è in carica un Consiglio di Amministrazione).
- **Revisore Legale:** l'attività di controllo contabile è attribuita ad un Revisore Legale.

1. PREMESSA

1.1. - Il presente Codice Etico (d'ora innanzi "Codice") rappresenta l'insieme dei principi che esprimono i valori ed informano i comportamenti che Caseificio Valdostano si obbliga a seguire e a far seguire nello svolgimento della propria attività.

1.2. - Il Codice viene allegato al MOG 231/2001, adottato in conformità alle norme di legge (articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140 -) ed alle linee guida per la costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

1.3. - Simmetricamente al MOG 231/2001, Caseificio Valdostano assume e fa propri i contenuti etici del presente Codice; esso esiste come documento autonomo ed è adottato ed applicato sul piano generale da parte della Società quale espressione compiuta ed ultima della deontologia aziendale.

1.4. - Caseificio Valdostano ritiene che l'integrità etica costituisca un elemento imprescindibile per la riuscita degli obiettivi ed interessi statuari perseguiti nell'esercizio della propria attività. Caseificio Valdostano, dunque, opera nella convinzione che il perseguimento dei principi di cui al presente Codice rappresenti un elemento di politica aziendale decisivo per rendere effettivi i sistemi di controllo e prevenzione previsti al fine di evitare ogni comportamento anche solo parzialmente elusivo delle norme di legge.

1.5. - Inoltre, nell'ambito e nell'alveo del MOG 231/2001 il presente Codice, senza sostituire le responsabilità e l'agire di ciascuno secondo buon senso e buona fede, persegue, in modo specifico, l'obiettivo di coadiuvare il tessuto normativo volto alla prevenzione delle fattispecie di reato sensibili all'applicazione del D.LGS. 231/2001.

1.6. - Pertanto, al rispetto dei principi etici e comportamentali sono richiamati e tenuti tutti i Destinatari del presente Codice Etico, *ivi* compresi i dipendenti della Società.

1.7. - Per canto proprio, Caseificio Valdostano, nel rispetto del Codice Etico, garantisce condizioni di lavoro rispondenti alle vigenti normative, con particolare anche se non esclusivo riferimento alla Salute ed alla Sicurezza, e si pone quale obiettivo, attraverso l'individuazione delle opportune misure tecniche ed organizzative, ogni possibile miglioramento della qualità di vita nell'ambiente lavorativo.

1.8. - Il Codice è diffuso a livello aziendale in base a criteri di formazione- informazione che vengono curati mediante pubblicazione sul sito internet essendo lasciata una copia a ciascun responsabile di area e funzione il quale dovrà garantirne la consultabilità da parte di ciascun Destinatario.

2. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. - I principi e le disposizioni del presente Codice si rivolgono a tutti i seguenti Destinatari:

- (i) soggetti che nell'ambito di Caseificio Valdostano si trovano in posizione apicale secondo l'organigramma aziendale diffuso e noto, o che potrebbero divenirlo in caso di mutamento della composizione dell'organo amministrativo e cioè: (i) i soci, (ii) i Componenti Consiglio di Amministrazione, (iii) il Presidente e l'Amministratore Delegato, (iv) il Revisore Legale;
- (ii) soggetti che nell'ambito della società sono in posizione subordinata rispetto ai primi e cioè, per gruppi omogenei, (i) Dipendenti; (ii) Responsabili di Area; (iii) Dirigenti, anche con funzioni di Direttore, d'ora in avanti indicati tutti in modo generale come Dipendenti;
- (iii) soggetti che svolgono delle attività di collaborazione esterna con Caseificio Valdostano e cioè (i) Consulenti; (ii) Fornitori di beni e servizi;
- (iv) soggetti che, a qualunque titolo, intrattengano relazioni negoziali con Caseificio Valdostano.

2.2. - Nella doverosa osservanza delle norme di legge nell'espletamento delle proprie funzioni all'interno di Caseificio Valdostano, tutte le categorie di Destinatari, individuate come sopra, sono tenute ad uniformarsi ai principi fondamentali di integrità, trasparenza, onestà, correttezza, chiarezza, veridicità e completezza.

In nessun modo, la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della Società potrà giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del presente Codice. Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti.

2.3. - Per tutti i Dipendenti presso Caseificio Valdostano, pertanto, l'inosservanza dei contenuti del presente Codice costituisce violazione delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104, 2105, 2106 c.c.

2.4. - Di conseguenza, la grave e persistente violazione dei principi individuati con il Codice in oggetto lede il rapporto di fiducia che i prestatori di lavoro intrattengono con Caseificio Valdostano e che ne sostanzia il rapporto di lavoro. La violazione del presente Codice può legittimare la possibilità da parte di Caseificio Valdostano di muovere contestazioni disciplinari, azioni di responsabilità, contestazioni di inadempimenti e richieste di risarcimento del danno, nonché, conseguentemente, la risoluzione del rapporto contrattuale.

2.5. - Il presente Codice, approvato dall'Organo Amministrativo, è revisionato almeno annualmente ed aggiornato secondo necessità, secondo le modalità espressamente previste dal Modello del quale è parte integrante.

3. PRINCIPIO DI LEGALITÀ

3.1. - Tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nell'osservanza ed in conformità alle discipline normative internazionali, statali, regionali e locali vigenti, anche di fonte regolamentare, nonché nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Il rispetto della legge, in Italia come all'estero, è il principale valore su cui si fonda l'intera attività societaria. Non sono pertanto ammesse né tollerate condotte illegali, anche laddove adottate nell'interesse della Società.

4. PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI

4.1. – Caseificio Valdostano esige che tutte le attività lavorative condotte nell'ambito della propria attività siano svolte con lealtà, trasparenza e correttezza.

4.2. - Ciascun Destinatario nell'espletamento delle proprie mansioni è tenuto al rigore morale ed alla correttezza gestionale; ciascuno è altresì tenuto ad intrattenere rapporti improntati ai principi di lealtà e fiducia reciproca con gli altri soggetti che prestano attività lavorativa presso Caseificio Valdostano.

4.3. - Chiunque intrattenga con la Società un rapporto di lavoro, comunque classificabile, tanto a livello apicale quanto a livello subordinato, deve condurlo in attuazione dei seguenti principi:

- (i) **equità**, ossia un regime di comportamento fondato sul senso di giustizia sostanziale;
- (ii) **uguaglianza**, ossia uniformità di trattamento e relazioni nei confronti di ogni interlocutore sociale, a prescindere dalla razza, dal sesso, dalla lingua, dalla

presenza di fattori differenziali dell'abilità fisica e/o psichica, dalla religione e dalla posizione sociale;

- (iv) **tutela e valorizzazione dell'individuo**, ossia rispetto di ogni persona, nel rispetto delle differenti inclinazioni e tentando sempre di valorizzare le rispettive capacità;
- (v) **diligenza**, ovvero assiduità, attenzione ed accuratezza nello svolgimento di tutte le attività aziendali;
- (vi) **correttezza ed onestà**, ovvero alta considerazione del significato etico delle proprie azioni e senza perseguire l'utile personale e aziendale, a discapito delle leggi vigenti; in questo senso i Destinatari sono anche tenuti a guardarsi dal tenere condotte che, in base al comune senso di coscienza, contrastino con l'onestà;
- (vii) **trasparenza**; ossia piena rintracciabilità di tutte le fasi delle mansioni svolte da tutti i Destinatari e nei rispettivi rapporti collaborativi fra i Destinatari stessi;
- (viii) **imparzialità**, ossia equanimità ed obiettività nell'espletamento di ogni attività;
- (ix) **buona gestione**, ovvero equilibrato e responsabile contributo all'efficace svolgimento delle attività aziendali, tanto a livello apicale, quanto a livello subordinato;
- (x) **riservatezza**, ovvero astensione dalla divulgazione di ogni dato aziendale o personale, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Pertanto, salvo che non intervenga espressa autorizzazione in merito, tutti i Destinatari sono tenuti alla massima riservatezza di tutti i dati relativi all'attività di Caseificio Valdostano, sia in orario lavorativo che extra-lavorativo. In ogni caso, i Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle misure di sicurezza in tema di conservazione e trattamento dei dati, anche discendenti dal MOG 231/2001 al fine di evitare rischi di distruzione, perdita o abusivo accesso agli stessi. Coloro che tra i Destinatari, a motivo delle proprie mansioni, abbiano contezza di informazioni sensibili e/o rilevanti, sono tenuti ad utilizzare le medesime assumendo il rigido limite delle proprie mansioni ed a non abusare in alcun modo di tale privilegio informativo;
- (xi) **tutela della Salute e della Sicurezza**, ossia meticolosa osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di Salute e Sicurezza;
- (xii) **tutela dell'Ambiente**, ovvero rispetto di tutte le norme prescritte in materia di ambiente e di inquinamento; massimo scrupolo in ogni condotta che deve essere improntata e finalizzata al rispetto per l'ambiente; attuazione di programmi di raccolta differenziata di rifiuti e riciclaggio di materiali riutilizzabili; riduzione di ogni forma di inquinamento ambientale, acustico e di ogni altro genere.

5. PRINCIPI COMPORTAMENTALI NEI RAPPORTI ENDO-AZIENDALI

5.1. - Per rapporti endo-aziendali si intendono tutti quei rapporti tra soggetti che in Caseificio Valdostano svolgono funzioni di livello apicale (organi di amministrazione, organi societari, organi di direzione, dirigenti), soggetti che in Caseificio Valdostano ricoprono funzioni subordinate rispetto ai primi (già "Dipendenti", più innanzi "Sottoposti"), fra soggetti apicali e Dipendenti, e, fra tutti costoro e l'Organismo di Vigilanza.

5.2. – Caseificio Valdostano al fine di condurre le proprie attività nel pieno rispetto degli individui si impegna ad operare con modalità tali che consentano di:

- (i) evitare ogni situazione di disagio e di non crearne alcuna;
- (ii) evitare discriminazioni di ogni tipo;
- (iii) evitare qualsiasi tipo di abuso;
- (iv) favorire un grado di formazione idoneo alla mansione di ciascun prestatore di lavoro;
- (v) approntare una definizione di ruoli, funzioni, deleghe ed informazioni in modo da agevolare il corretto operare di ciascun Destinatario.

5.3. - Per questi esposti fini, la Società esorta:

- (i) alla valorizzazione dell'individuo, alla sua tutela ed allo sviluppo delle sue capacità e competenze;
- (ii) a collaborare al fine di poter offrire a tutti i propri dipendenti ed assimilati ad essi, delle pari opportunità di lavoro;
- (iii) a non consentire ed a contrastare qualunque discriminazione in relazione alla razza, al sesso o all'orientamento sessuale, alla lingua, alla nazionalità, all'etnia, alla fede o alla religione, all'orientamento politico e sindacale, all'età, allo stato civile, alle condizioni di invalidità, alle condizioni economiche e sociali;
- (iv) a selezionare e valutare l'operato del personale, nei rispettivi ruoli e funzioni, adottando criteri fondati sul merito, sulla competenza e sull'efficienza;
- (v) ad impegnarsi nella tutela di un ambiente di lavoro in cui i rapporti interpersonali siano improntati ai principi di lealtà, trasparenza, onestà, imparzialità, rispetto reciproco;
- (vi) ad operare e/o collaborare, in base alle proprie funzioni aziendali, per un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della Salute e della Sicurezza;
- (vii) ad intervenire, nei modi opportuni, in caso di atteggiamenti non conformi ai principi sopra esposti;
- (viii) a combattere ogni forma di ostilità, isolamento, intimidazione, indebita inferenza o molestia dell'altrui persona;

- (ix) gli appartenenti ad ordini professionali, ad osservare le regole deontologiche della professione e le leggi che la disciplinano.

5. - A. CONFLITTO D'INTERESSI

A.1. - Nello svolgimento delle proprie attività, tutti i Destinatari sono tenuti al perseguimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano l'attività. Per tale ragione:

(i) tutti i Destinatari devono evitare ogni azione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell'azienda o che possa interferire nella conduzione di qualsiasi attività della Società in modo parziale o scorretto;

(ii) tutti i Destinatari sono tenuti, per questi stessi motivi, ad astenersi dal percepire alcun compenso ultroneo rispetto al compenso contrattualmente stabilito con Società;

(iii) tutti i destinatari sono comunque tenuti a comunicare nelle opportune sedi e con le prescritte modalità le eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Qualora si tratti di soggetti in posizione apicale l'informazione sulla sussistenza di un potenziale conflitto di interesse andrà indirizzata, oltre che all'Organismo di Vigilanza, anche all'Organo Amministrativo.

Fin tanto che il superiore gerarchico, l'Organismo di Vigilanza o l'Organo Amministrativo, non avranno assunto provvedimenti in ordine alla situazione di conflitto di interesse, il Destinatario dovrà astenersi dal porre in essere le condotte esaminate.

5. - B. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

B.1. - Tutti gli scritti, i dati e le informazioni prodotte da Caseificio Valdostano costituiscono patrimonio intellettuale della Società e sono perciò tutelati a norma delle leggi che disciplinano la proprietà intellettuale.

B.2. - Tutti i Destinatari sono dunque tenuti a rispettare la proprietà intellettuale di Caseificio Valdostano; grava su di essi un obbligo di segretezza e di riservatezza nel trattamento di tutti i dati dei quali vengano a conoscenza nell'espletamento e a motivo della propria attività lavorativa.

B.3. - I Destinatari devono ritenersi obbligati inoltre al puntuale rispetto delle procedure di gestione dei flussi informativi, anche discendenti dal MOG 231/2001.

B.4. - La Società e tutti coloro che prestano la loro attività lavorativa presso di essa si impegnano a rispettare i diritti di proprietà intellettuale dei terzi con cui entreranno in relazione.

B.5. - Tutti i Destinatari sono altresì tenuti, nell'espletamento delle rispettive mansioni presso Caseificio Valdostano, a non discostarsi da quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto di autore, di copyright ed in materia di utilizzo di sistemi informatici.

5. - C. RAPPORTI FRA SOGGETTI APICALI

C.1. - Ai fini di ottimizzare l'attività d'impresa, la Società promuove la conduzione dei rapporti tra soggetti in posizione apicale nel segno della correttezza morale, che deve informare ogni attività delle funzioni aziendali fondamentali di direzione, amministrazione e controllo.

C.2. - I soggetti apicali si impegnano ad osservare le procedure del MOG 231/2001.

C.3. - Tutti i soggetti in posizione apicale sono pertanto tenuti ad adoperarsi in linea con i principi etico-comportamentali di cui la Società si renda portatrice con il presente Codice. In particolare, la Società esorta alla più scrupolosa aderenza al principio di fedeltà, attendendo agli obblighi di riservatezza e di osservanza dei patti di non concorrenza, nonché al dovere di trasparenza nel dare costantemente atto dell'attività svolta.

C.4. - Tutti i soggetti in posizione apicale che appartengano ad ordini professionali saranno altresì tenuti a comportamenti rispettosi della deontologia della loro professione e delle leggi che la disciplinano.

5. - D. RAPPORTI FRA SOTTOPOSTI

D.1. - Caseificio Valdostano si impegna a riconoscere la centralità delle risorse umane quale elemento cardine della propria attività.

D.2. - La Società si impegna anzitutto a garantire il proprio impegno nella formazione ed informazione attiva e costante dei propri Dipendenti in merito ai principi ed ai contenuti del Modello 231/2001. La Società assume pertanto un onere motivazionale nei confronti di tutti i Destinatari, finalizzato altresì alla realizzazione di una puntuale attuazione dei contenuti cui al D. Lgs. 231/2001.

D.3. - Per questo stesso motivo, la Società si fa anche garante del proprio costante impegno alla tutela ed alla promozione del valore professionale di ogni componente delle risorse umane; e ciò (i) tramite l'attività di formazione ed informazione di tutti i Dipendenti e (ii) tramite la promozione di un ambiente di lavoro civile, dignitoso, coinvolgente, motivante ed attento a preservare la Salute e la Sicurezza di tutti i prestatori di lavoro.

D.4. - Di contro, tutti i Dipendenti di Caseificio Valdostano (soggetti gerarchicamente organizzati come più sopra specificato) sono tenuti a rendersi attivi partecipi dei principi etici e comportamentali promossi dalla Società: prestando la propria attività lavorativa con onestà, lealtà e correttezza e ponendosi in relazione con gli altri soggetti Dipendenti in modo da cooperare solidalmente per il rispetto delle persone e del loro lavoro. Nell'ambito delle rispettive mansioni, pertanto, ciascun Dipendente è tenuto a comportarsi con lealtà nei confronti della Società; operando esclusivamente per il raggiungimento dei fini aziendali, sotto i vari profili più sopra individuati.

D.5. - Tutti i Destinatari, nell'ambito delle rispettive posizioni, sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale applicata.

D.6. - Tutti i Destinatari che appartengono ad ordini professionali, saranno altresì tenuti a comportamenti rispettosi della deontologia della loro professione e delle leggi che la disciplinano.

5. - E. RAPPORTI FRA SOGGETTI APICALI E SOTTOPOSTI

E.1. - I soggetti in posizione apicale nell'ambito di Caseificio Valdostano svolgeranno la propria funzione gerarchica nei confronti dei Dipendenti in modo corretto sotto il profilo etico e morale: comportandosi in modo equo e non discriminatorio, sia nel momento selettivo del personale, sia nella conduzione del rapporto di lavoro. I soggetti apicali non devono in alcun modo abusare della propria posizione nel momento selettivo del personale che deve svolgersi su base esclusivamente meritocratica e/o su meccanismo imposto dalla legge. Tutti i provvedimenti inerenti i soggetti sottoposti devono essere conformi alle leggi ed al presente Codice ed, in ogni caso, rispettosi di ogni individuo.

E.2. - Inoltre, tutti i Destinatari che appartengono ad ordini professionali, saranno altresì tenuti a comportamenti rispettosi della deontologia della loro professione e delle leggi che la disciplinano.

E.3. - Caseificio Valdostano ritiene che una conformazione attiva e costante ai contenuti del Modello adottato ex 231/2001, costituisca un elemento indispensabile al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

E.4. - I soggetti sottoposti, dal canto loro, sono tenuti al rispetto delle direttive impartite, con lealtà, trasparenza e riservatezza; in ogni caso sono tenuti ad un comportamento conforme alle normative vigenti ed ai principi espressi dal presente Codice e delle procedure di cui al MOG 231/2001. In tale prospettiva, è loro dovere segnalare nel modo opportuno dati o situazioni di fatto che possano eventualmente rappresentare delle violazioni (più o meno palesi) del presente Codice e/o delle norme di legge.

5. – F. RAPPORTI TRA ORGANI APICALI, SOTTOPOSTI ED ORGANISMO DI VIGILANZA OD ALTRI ORGANI DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO

F.1. - Gli Organi apicali ed i Sottoposti sono tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni fornite dall'Organismo di Vigilanza, come debitamente pubblicizzate ai fini di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Essi pertanto sono tenuti a collaborare, ciascuno in ragione della propria funzione e secondo le specifiche indicazioni, segnalando all'Organismo di Vigilanza ogni dato, fatto, situazione che si ponga in contrasto con le leggi vigenti e con il presente Codice Etico.

F.2. - Sono altresì tenuti a rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per la chiarificazione di qualsiasi dubbio interpretativo e/o applicativo in relazione al presente Codice, adottando le opportune modalità di dialogo anonimo e riservato ed, in ogni caso, conforme alle procedure adottate in seno al Modello di Organizzazione e Gestione, di cui tale Codice rappresenta parte integrante ed allegato.

La mancata osservanza del dovere di informazione potrà essere oggetto di sanzione disciplinare.

Per agevolare le segnalazioni di condotte, anche potenzialmente, contrarie ai principi del Codice Etico la Società rende attiva per l'ODV la seguente casella di posta elettronica a ciò esclusivamente destinata: odv@caseificiovda.it

Fatti salvi gli obblighi di legge, Caseificio Valdostano e l'Organismo di Vigilanza si impegnano, in ogni caso, a garantire la riservatezza sull'identità del segnalante e la confidenzialità sui contenuti della segnalazione, tutelando, altresì, chi effettui segnalazioni in buona fede e con uno spirito di lealtà nei confronti dell'azienda da possibili ritorsioni o effetti negativi sulla sua posizione professionale.

F.3. - Gli Organi apicali ed i Sottoposti sono altresì tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni fornite dagli altri organi di sorveglianza e di controllo debitamente pubblicizzate.

6. RAPPORTI EXTRA-AZIENDALI

1. – Caseificio Valdostano nella conduzione della propria attività intrattiene quotidianamente rapporti con soggetti terzi: fornitori di beni e servizi, mass media, Pubbliche Amministrazioni, Partiti politici ed Organizzazioni Sindacali.

2. - In generale e senza esclusioni, tutti i Destinatari nel rapporto con i terzi, ciascuno nel proprio ambito di funzione ed operatività, devono adottare un comportamento etico e rispettoso delle leggi, informato ai principi di trasparenza ed integrità.

6. - A. RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI

A.1. - Nella scelta dei Fornitori di beni e servizi (anche intellettuali), Caseificio Valdostano si attiene inoltre ai principi di parità di trattamento, astenendosi da comportamenti o atti arbitrari, senza precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti e/o di prestazioni di opera.

A.2. - In particolare, nei rapporti con i fornitori la Società opera nel rispetto delle norme di legge e del presente Codice; si impegna altresì ad operare nella conduzione di tali rapporti nel pieno rispetto delle relative procedure prescritte dal Modello di Organizzazione adottato dalla Società, nel rispetto delle posizioni gerarchiche coinvolte ed utilizzando la forma scritta ove espressamente prescritta ed ove preferibile in vista della migliore tracciabilità di tutte le operazioni.

A.3. - Nei rapporti con i fornitori sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti) sia che la condotta di dare o promettere sia commessa nell'interesse esclusivo del soggetto agente, sia che venga posta in essere nell'interesse o a vantaggio della Società.

A.4. - Non sono altresì consentiti omaggi, atti di cortesia o di ospitalità finalizzati ad ottenere un trattamento di favore, a meno che questi ultimi non rientrino nelle ordinarie prassi e consuetudini. In ogni caso, anche le cosiddette regalie d'uso (consuete donazioni ad esempio in occasione delle festività, come quelle pasquali o natalizie) devono rispettare il requisito della modicità.

A.5. - Tutti coloro che, a motivo della funzione svolta in Caseificio Valdostano, ricevono regali, omaggi o regalie che non rientrino tra quelle considerate d'uso sono tenuti a darne tempestiva comunicazione:

(i) ove si tratti di Dipendenti, al Responsabile dell'Ufficio,

(ii) ove si tratti di figure assimilabili a collaboratori a vario titolo con la Società, al diretto superiore gerarchico, il quale provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza;

(iii) ove si tratti di Organi apicali, essi sono tenuti ad informare l'organo societario indicato quale referente di tale specifica comunicazione nel MOG 231/2001.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza in tale campo, Caseificio Valdostano predispone:

- la separazione dei ruoli, laddove concretamente praticabile, tra l'unità che richiede la fornitura o il servizio e l'unità che stipula il relativo contratto scritto, ove ritenuto necessario
- la conservazione dei documenti ufficiali nonché dei documenti contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

Caseificio Valdostano si impegna ad informare tutti i propri contraenti sul contenuto del presente Codice Etico.

6. - B. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA E DI COMUNICAZIONE

B.1. - La Società si impegna ad intrattenere con gli organi di Stampa e di comunicazione dei rapporti che siano improntati alla lealtà, alla trasparenza ed alla massima riservatezza ai fini del migliore soddisfacimento dell'interesse aziendale e comunque nel pieno rispetto delle normative vigenti.

B.2. - Caseificio Valdostano in attuazione di quanto sopra enunciato, intratterrà rapporti con gli organi di stampa e di comunicazione solo per tramite del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Società.

3. - Per questo stesso motivo è fatto espresso divieto ai Destinatari di trasmettere informazioni di qualsiasi natura inerenti la Società agli organi di Stampa, senza che sia

intervenuta una apposita autorizzazione da parte degli organi gestori e comunque nel rispetto delle apposite procedure previste dal presente Codice e dalla legge, che valgono ai fini della verifica della correttezza delle condotte adottate.

6. - C. RAPPORTI CON PARTITI POLITICI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

C.1. - Nella esecuzione della sua attività, Caseificio Valdostano si impegna ad instaurare ed a condurre anche indirettamente rapporti con partiti politici e rappresentanze sindacali, che siano aderenti ai principi di lealtà, onestà e trasparenza.

C.2. - I rapporti di ogni natura che la Società intratterrà con partiti politici ed organizzazioni sindacali saranno rispettosi delle previsioni di cui al presente Codice e di tutte le disposizioni normative vigenti.

C.3. - A questi fini, i rapporti di cui in oggetto saranno tenuti nel rispetto delle procedure di cui al presente Codice e di ogni altra procedura interna di vigilanza, di sorveglianza e /o di controllo di cui la Società disponga al fine di impedire condotte contrarie alla legge.

6. - D. RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

D.1. - Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, o in ogni caso nei rapporti di carattere pubblicistico, Caseificio Valdostano si ispira alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, non consentendo condotte che possano compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

D.2. - I rapporti che Caseificio Valdostano intrattiene con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, (in base alle relative definizioni di cui al c.p.) - che operino per conto della P.A., centrale e periferica, o di organi Legislativi, delle Istituzioni Comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali o di qualunque Stato estero - con la Magistratura, con le Autorità Pubbliche di vigilanza o con altre Autorità indipendenti, nonché con i *partners* privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere instaurati e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, delle procedure adottate in seno al Modello, dei principi fissati nel Codice Etico e delle procedure e dei protocolli interni.

D.3. - Tutte le attività che Caseificio Valdostano intrattiene presso tali organismi ed istituzioni (gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di risorse (finanziamenti, fondi e provvidenze in genere comunque denominate) comunque denominati di provenienza pubblica (regionale, nazionale e/o comunitaria, rapporti con autorità di vigilanza e/o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, civili, penali o amministrative e simili, ogni contatto con i terzi) devono essere svolte esclusivamente dagli

organi societari e dai soggetti a ciò espressamente delegati, in linea con le strategie aziendali e per iscritto. I soggetti delegati al compimento delle operazioni sopraelencate devono riferire al soggetto delegante secondo le norme di legge ovvero le procedure organizzative interne.

D.4. - Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati in qualsiasi modo, anche indirettamente, ad influenzare o anche solo a sensibilizzare le scelte della pubblica amministrazione e dei suoi appartenenti vi compresi anche i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio che possono formare compiutamente la volontà dell'ente e costituirne la rappresentanza. In ogni caso le regalie d'uso debbono sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti clienti pubblici e privati).

D.5. - Sono altresì vietate condotte volte ad influenzare impropriamente l'autonomia decisionale dell'istituzione interessata o dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della stessa oppure sollecitare o ottenere informazioni riservate che compromettano l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

D.6. - Ove un Destinatario, riceva richieste esplicite od implicite di benefici di qualsiasi natura ovvero riceva indebite pressioni da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione, dovrà immediatamente sospendere ogni rapporto e informare il proprio superiore gerarchico e l'organismo preposto al controllo. Il superiore gerarchico è, comunque, tenuto a darne autonoma comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

D.7. - Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, improntati a principi rigorosi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, la Società non deve farsi rappresentare da soggetti che versino in condizioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

D.8. - Durante le attività di negoziazione di contratti pubblici attivi o passivi, nessun Destinatario potrà (i) scambiare informazioni sulle offerte e/o stringere intese con gli altri partecipanti, anche se partner commerciali, allo scopo di alterare le regole di mercato; (ii) inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero; (iii) indirizzare i contenuti del servizio offerto nel proprio interesse ed in danno alla Pubblica Amministrazione.

D.9. - È vietato eludere le previsioni di cui sopra ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, etc., abbiano finalità analoghe a quelle vietate nel presente Codice Etico.

7. TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA CONTABILITÀ

7.1- Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi di veridicità e di trasparenza nella trasmissione di documenti e di dati aziendali, fermo il rispetto della normativa in materia di

privacy ed il mantenimento degli obblighi di riservatezza e di confidenzialità, secondo quanto previsto nel presente Codice.

7.2- Ogni tipo di attività sia operativa, sia contabile deve essere adeguatamente documentata in modo da consentire la ricostruzione di tutti i procedimenti decisionali ed applicativi.

7.3- Tutti i Destinatari coinvolti in operazioni contabili dovranno osservare la maggior celerità e trasparenza; dovranno in ogni caso rispettare le procedure di cui al MOG 231/2001 e la normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

In particolare, la tenuta delle scritture contabili deve rispondere a criteri di accuratezza, completezza, veridicità e trasparenza. Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le condotte esecutive dell'attività d'impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

8.1- Nel trattamento dei dati e della documentazione relativa a Caseificio Valdostano tutti i Destinatari si atterranno alla normativa vigente in materia di privacy; la Società pienamente rispetta la medesima normativa nel trattamento dei dati e della documentazione personale di tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto lavorativo.

8.2- Fermo restando l'obbligo di riservatezza in capo a tutti i Destinatari nel trattamento dei dati relativi alla Società, di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nella esplicazione delle proprie funzioni, essi dovranno attenersi in modo specifico alle seguenti indicazioni:

(i) trattenere ed adoperare solo i dati necessari ed espressamente richiesti per l'espletamento delle proprie mansioni;

(ii) trattenere ed adoperare dati di carattere personale, ove necessario, per l'espletamento delle proprie mansioni, nel rispetto delle procedure aziendali e di quelle previste dal presente Modello di Organizzazione di Gestione.

In ogni caso l'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dati, documentazione ed informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza.

9. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

9.1- Caseificio Valdostano garantisce le migliori condizioni di Salute e di Sicurezza nei luoghi di lavoro; promuove costantemente politiche di rispetto della Salute e la Sicurezza di tutti coloro che entrino a contatto, direttamente o indirettamente, con l'attività d'impresa della stessa.

9.2- La Società si dedica a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari; opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza.

9.3- In particolare, la Società si impegna a diffondere detta cultura:

(i) tramite un programma di formazione ed informazione a tutti i livelli aziendali;

(ii) tramite l'adozione delle adeguate misure tecniche, alla luce delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili, previa valutazione dei livelli di rischio propri di tutti i processi di cui si componga l'attività della Società;

(iii) tramite una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;

(iv) tramite il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro

9.4. - In via generale, i Destinatari sono tenuti ad operare con ragionevole e responsabile spirito di prevenzione in materia di Salute e Sicurezza; sono comunque tenuti al rispetto della normativa vigente, delle procedure aziendali interne e di quelle specificamente previste dal MOG 231/2001, nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona.

10. - ORGANISMO DI VIGILANZA

10.1- Ai sensi dell'art. 6, comma I, D.Lgs. 231/2001, Caseificio Valdostano ha istituito un Organismo di Vigilanza (in forma abbreviata, ODV) cui ha demandato il compito di vigilare sull'attuazione del MOG 231/2001 adottato e del presente Codice, che viene ad esso allegato e ne costituisce parte integrante.

10.2- L'ODV è dotato di adeguata disponibilità di risorse umane e materiali (anche finanziarie), tali da consentirgli di operare in modo rapido ed efficiente, con piena autonomia direzionale e, nell'ambito della propria dotazione, decisionale.

10.3- Nell'espletamento della propria funzione di vigilanza, l'ODV si attiene a quanto previsto nella procedura inerente i rapporti con l'Organismo di Vigilanza, adottata in seno al MOG 231/2001, (che ne disciplina gli accessi, la ricezione dei flussi informativi, i rapporti con gli altri Organi di controllo, la raccolta e la conservazione delle informazioni).

10.4- Al fine di esplicitare tale funzione di vigilanza, l'Organismo è stato dotato di autonomi poteri di iniziativa, di controllo ed instaurazione del sistema disciplinare.

10.5- L'Organismo di Vigilanza soggiace alle leggi ed agli stessi principi del presente Codice; opera con imparzialità, autorità, autonomia (anche finanziaria), continuità, professionalità.

10.6- Con apposito regolamento l'Organismo di Vigilanza ha specificato la funzione di vigilanza nelle attività di seguito riportate (a titolo semplificativo e non esaustivo):

(i) la verifica in via generale della uniforme applicazione del presente Codice Etico, nonché del MOG 231/2001 *tout court*, al fine di evitare la commissione delle fattispecie ritenute sensibili ai sensi del D.Lgs. di cui in oggetto;

(ii) la verifica circa la diffusione del Codice Etico e la formazione ed informazione dei Destinatari;

(iii) la gestione, l'approfondimento e la verifica dei principi e delle regole espresse dal Codice, nonché il relativo aggiornamento ed adattamento;

(iv) l'interpretazione del Codice, venendo a costituire punto di riferimento per dirimere ogni contrasto o dubbio sull'applicazione dei principi ivi espressi;

(v) la verifica del rispetto del Codice Etico e del MOG 231/2001 da parte dei Destinatari e dei Terzi;

(vi) l'aggiornamento del Codice Etico e del MOG 231/2001;

(vii) la tutela, l'assistenza e la protezione dei dipendenti che segnalino comportamenti non conformi al Codice, preservandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;

(viii) la segnalazione alle funzioni aziendali competenti, secondo le modalità appresso indicate circa le eventuali trasgressioni alla legge e/o alle disposizioni del presente Codice;

(ix) il controllo sulla puntuale e tempestiva erogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo ai trasgressori del Codice Etico ovvero del MOG 231/2001;

10.7- Al fine di esplicitare tali funzioni, l'ODV è libero di accedere a tutte le fonti di informazione riguardanti la Società ed ha facoltà di prendere visione di documenti e di consultare dati; ha inoltre l'onere di effettuare controlli periodici sul funzionamento e sull'osservanza del MOG 231/2001 adottato; nonché di verificare la destinazione e l'effettiva imputazione dei movimenti finanziari in entrata ed uscita dalla Società.

10.8- Nei rapporti con gli organi apicali, l'ODV opera in solidale collaborazione ma con ampia discrezionalità e totale indipendenza.

10.9- Tutti i Destinatari sono tenuti ad una attiva e responsabile collaborazione con l'Organismo di Vigilanza:

(x) adeguandosi ai provvedimenti che l'ODV indirizza loro, sia direttamente che indirettamente;

(xi) cooperando per l'efficienza del flusso informativo diretto all'ODV;

(xii) segnalando i fatti che eventualmente possano costituire violazioni del presente Codice.

10.10- L'omessa collaborazione costituisce autonoma violazione del presente Codice e del MOG 231/2001 ed è sanzionabile in quanto tale.

10.11- La disciplina dettagliata di nomina, revoca, poteri, doveri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza è rimessa alle disposizioni del MOG 231/2001 (di cui il

presente codice è parte integrante) ed al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

11.1- La violazione dei principi di cui al presente Codice e delle disposizioni di cui al MOG 231/2001 comportano l'applicazione del Sistema disciplinare.

11.2- Il Sistema disciplinare adottato dalla Società è adottato ai sensi e nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti e dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro applicati.

11.3- L'Organismo di Vigilanza istituito vigila sulla corretta applicazione dei principi di cui al presente Codice ed al MOG 231/2001 e al sistema disciplinare di cui costituisce parte integrante.

11.4- L'Organismo di Vigilanza, una volta appresa la notizia di commissione di illecito (o tramite segnalazione dei Destinatari o d'ufficio), ne vaglia la non manifesta infondatezza svolgendo gli opportuni accertamenti.

11.5- Accertata la non manifesta infondatezza della notizia, l'Organismo ha il dovere di segnalare per iscritto la violazione alle competenti funzioni aziendali, che provvederanno autonomamente a sanzionare il comportamento censurato.

11.6- L'Organismo ha altresì il dovere di controllare la regolare e puntuale irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo ai trasgressori per la violazione dei principi del presente Codice e delle disposizioni del Modello.

11.7- Nella vigilanza sulla irrogazione delle sanzioni, l'ODV è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto nel MOG 231/2001 adottato.

11.8- La violazione grave e/o reiterata del presente Codice può comportare il licenziamento disciplinare (per giusta causa), nei casi dettati dalle norme di legge e dal CCNL; nel caso di rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, essa può costituire inadempimento contrattuale e determinare la risoluzione del contratto, nonché il conseguente obbligo risarcitorio del danno.

11.9- La regolamentazione dettagliata del sistema disciplinare è rimessa a specifica sezione del MOG 231/2001, di cui il presente Codice è parte integrante.

11.10- Tali violazioni, se costituenti fatto illecito civile o penale, saranno sempre e comunque perseguite ai sensi di legge.